

Norme & Tributi

Fisco e sentenze

Reato di omessa dichiarazione, ammessa la prova testimoniale

Cassazione

Il testimone può provare l'esistenza di costi rilevanti ai fini dell'imposta evasa

Non è necessaria la produzione di documenti o registrazioni contabili

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Per il reato di dichiarazione omessa, anche il testimone può provare l'esistenza di costi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta evasa. Non necessariamente, infatti, l'esistenza di una spesa va provata tramite documenti, tanto meno dalle registrazioni contabili.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza nr. 42624 depositata ieri.

Allegale rappresentante di una società veniva contestato il reato di omessa presentazione della dichiarazione, dalla quale era conseguito anche l'omesso versamento dell'Ires.

In proposito, si ricorda che l'articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a Iva o imposte dirette, quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro.

Sia il Tribunale sia la Corte di appello confermavano la condanna e quindi l'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando, in estrema sintesi, un'errata applicazione della norma.

In particolare, infatti, secondo la difesa i giudici territoriali, nella determinazione dell'imposta evasa, non avevano considerato costi effettivamente sostenuti pur se non contabilizzati.

La Suprema Corte, accogliendo

il motivo, ha innanzitutto rilevato che il giudice di merito aveva sottovalutato una prova testimoniale dalla quale emergeva l'esistenza di alcuni pagamenti.

Più precisamente, secondo la decisione di appello, la prova di effettiva erogazione di somme spese poteva essere solo di natura documentale e non certo attraverso la testimonianza resa.

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno evidenziato che tale conclusione, fondata su principi privatistici e tributari, è incompatibile con la legge processuale penale. In tale ambito, infatti, non sussistono limitazioni alla prova testimoniale e pertanto un pagamento può essere dimostrato anche per testi.

Nella specie, il commercialista aveva riferito dell'esistenza di ulteriori costi che secondo la Cassazione potevano incidere sulla determinazione dell'imposta evasa e sul conseguente superamento delle soglie ai fini della rilevanza penale della violazione.

In tale contesto, secondo un principio ormai consolidato (tra le ultime, Cassazione 39847/2022) per la determinazione dell'imposta evasa penalmente rilevante, concorrono anche le spese e gli altri componenti negativi, che siano certi o comunque determinabili in modo obiettivo.

A tal fine, diversamente da quanto accade in ambito squisitamente tributario (ad esempio, Cassazione 2581/2021), non è rilevante la loro contabilizzazione, tanto meno è possibile la determinazione in misura induttiva. In sede penale, infatti, è illegittimo presumere l'esistenza di costi deducibili in assenza di allegazioni fattuali che quanto meno palesino il dubbio della loro sussistenza. Affinché siano dedotte delle spese inerenti i maggiori ricavi contestati, occorre che l'imputato ne provi l'esistenza (articoli 187 e 190 del Codice di procedura penale), o comunque alleghi dati dai quali possa essere desunta in misura certa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società sportive, torna il bonus sanificazione

Dipartimento Sport

In arrivo il decreto che definisce le modalità di erogazione per il 2022

Le società sportive professionistiche e le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale, a breve potranno richiedere il contributo a fondo perduto per le spese connesse all'attuazione delle norme anti Covid. È infatti in dirittura d'arrivo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, che definisce le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, relativo all'anno 2022.

Con un comunicato del 7 novembre il dipartimento dello Sport informa, ha fatto sapere che il Dpcm (anticipato sul proprio sito insieme al format da compilare in formato excel) è stato registrato alla Corte dei conti il 4 novembre.

A loro volta, gli organismi affiliati dovranno trasmettere mediante una procedura semplificata al dipartimento il prospetto delle istanze pervenute andate a buon fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

Norme di riferimento

La legge 15 luglio 2022, n. 99 riforma gli Istituti tecnici superiori, oggi Its Academy. L'articolo 4, comma 6, prevede un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese

Come si utilizza il bonus

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione. Può inoltre essere usato in compensazione tramite F24; per i titolari di reddito d'impresa possibile solo la compensazione

Ulteriori agevolazioni

Prevista la possibilità per gli

NT+FISCO

Bonus fiere, al via le richieste

Da ieri e fino al 30 novembre è possibile presentare le domande di rimborso delle spese sostenute per

iscritti ai percorsi formativi di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo di frequenza prevedendo, altresì la deducibilità ai fini Irpef dei contributi versati e la loro detraibilità nella misura del 19% (in caso in persona a carico). Per gli iscritti sono inoltre detraibili al 19% le rette per la frequenza così come le erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa

Its Academy, pronte le regole per il tax credit sulle donazioni

Il provvedimento

Definite dalle Entrate le modalità di fruizione del credito d'imposta

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Its Academy e tax credit: l'agenzia delle Entrate detta le modalità per fruire della misura prevista dall'articolo 4, comma 6, legge 99/2022. Una norma, quest'ultima, che incentiva le donazioni a favore di tali realtà, costituite nella forma della fondazione, che promuovono l'occupazione giovanile attraverso l'erogazione di formazione professionalizzante post diploma nei settori della tecnologia e dell'innova-

zione sociale (i.e. efficienza energetica, mobilità). In particolare, l'articolo 4 consente a persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali nei confronti delle Its Academy di fruire di tax credit pari al 30% delle somme erogate. Importo che sale al 60% se i destinatari delle liberalità siano fondazioni Its operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello nazionale.

Per poter fruire del credito d'imposta, tuttavia, non solo sarà necessario che l'erogazione liberale sia effettuata con modalità di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico) ma occorrerà, altresì, rispettare le modalità predisposte dalla stessa agenzia delle Entrate. In particolare il credito, come precisato dall'Agenzia con apposito provvedimento, potrà essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, a partire dalla data della dichiara-

zione sociale (i.e. efficienza energetica, mobilità). In particolare, l'articolo 4 consente a persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali nei confronti delle Its Academy di fruire di tax credit pari al 30% delle somme erogate. Importo che sale al 60% se i destinatari delle liberalità siano fondazioni Its operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello nazionale.

Per i titolari di reddito di impresa, invece, il tax credit sarà sempre da ripartire in tre quote annuali ma potrà essere utilizzato soltanto in compensazione restando ferma la possibilità di utilizzare la restante parte nei periodi di imposta successivi. Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, con riferimento alle modalità di utilizzo del credito di imposta in compensazione. Occorrerà, infatti, richiederlo tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Vengono, infine, chiarite le ulteriori agevolazioni previste per le Its Academy (si veda la scheda). Misure queste volte ad incentivare delle realtà che forniscono un servizio di interesse generale a favore della collettività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Tecnici Laureati

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Il nuovo Governo spinga sulla riforma della professione tecnica per il futuro dei giovani

La richiesta dei Periti Industriali all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni

La riforma della professione tecnica (che passa innanzitutto attraverso il suo sistema formativo) sia tra le priorità in agenda del nuovo esecutivo. L'esortazione a lavorare presto e bene per qualificare al meglio il patrimonio di competenze tecniche, arriva dal Presidente del Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Giovanni Esposito che, all'indomani di un Consiglio dei Ministri che ha completato la composizione del Governo guidato da Giorgia Meloni, chiede di portare a compimento, in tempi rapidi, una riforma fondamentale non tanto per le professioni tecniche, ma soprattutto per garantire un'offerta di lavoro adeguata rispetto alla domanda di tecnici che cresce ogni giorno e crescerà ancora di più nei prossimi anni.

Il riferimento è alla Legge 163, la cosiddetta Legge Manfredi (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19/11/21) che contiene in sé tutti i principi per riordinare il sistema formativo, riallineandolo con quello di accesso agli Albi, contribuendo, nello stesso tempo, ad una migliore definizione dei profili professionali.

L'attesa è ora per la pubblicazione dei tre regolamenti in essa previsti che disciplinano le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pra-

tico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi, quelle della prova pratica valutativa, la composizione della commissione giudicatrice e anche il principio dell'accorpamento delle specializzazioni nelle quali è suddiviso l'Albo, dalle 26 attuali alle future 8 per renderle più aderenti alle richieste del mercato.

Non è finita, perché la partita della riforma per i Periti Industriali si gioca anche su un altro capitolo: quello che prevede di eliminare le sovrapposizioni tra professionisti affini, attraverso una revisione del Dpr 328/01, creando in tal modo solo due livelli di competenza per l'esercizio della professione tecnico-ingegneristica, uno a cui si accede con laurea triennale e un secondo con laurea quinquennale.

"Siamo impegnati, da mesi, in prima linea, insieme alle altre categorie tecniche, nei tavoli ministeriali su come come attuare al meglio i principi chiave della legge", commenta il presidente Esposito, "un impegno che ha delle conseguenze concrete sul futuro del Paese, dei nostri giovani e della loro formazione e che per questo è fondamentale si faccia in tempi rapidi.

La continua evoluzione del mercato del lavoro insieme alle modifiche del sistema formativo, rendono questa riforma indispensabile e, proprio per questo, condi-



visa all'interno della Rete delle Professioni Tecniche. Del resto, se è vero che la metà dei fondi del Next Generation Eu sono destinati all'Italia, è altrettanto vero che per portare a compimento l'ambizioso programma del Governo servono professionisti qualificati per svolgere tutte quelle attività in cui dovranno realizzarsi gli investimenti del Pnrr."

E in tal senso i numeri la dicono lunga. Secondo il tredicesimo rapporto Green Italy, realizzato da Unioncamere in collaborazione con la Fondazione Symbola, sono oltre 531 mila le aziende che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green, anche in termini di occupazione. Stando all'indagine, infatti, emerge proprio in tali ambiti una domanda per figure professionali più qualificate ed esperte in termini relativi rispetto alle altre. Ma non è tutto ora quello che luccica, molte infatti le aziende che avrebbero voluto investire in occupazione e non sono riuscite a

farlo. La ragione? L'assenza di personale qualificato. Con il risultato che quattro posti su dieci restano vuoti.

"Le competenze tecniche", ha concluso infine Esposito, "sono e saranno sempre più decisive per accompagnare i cambiamenti che le nuove tecnologie stanno imponendo, ecco perché la relativa formazione ne diventa un elemento chiave.

In un Paese come il nostro nel quale la cultura tecnica e tecnologica è sempre più centrale nei processi di sviluppo economico, è fondamentale investire su un modello formativo qualificante e allineato alle richieste del mercato.

La speranza, ma anche la convinzione, è che il nuovo Governo metta mano con decisione a una riforma fondamentale non solo per i professionisti, ma soprattutto affinché il nostro Paese possa riattivare quei meccanismi di trasformazione digitale e di innovazione tecnologica necessari per rinnovarsi e continuare a crescere".

partecipazione alle fiere per chi ha ottenuto il buono del Mise.

di **Paolo Duranti**

La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

L'omologa del concordato non sospende la riscossione

Consulenza giuridica

Il decreto di omologa non è una pronuncia che annulla la pretesa fiscale

Luigi Lovecchio

I decreti di omologa del concordato non possono essere assimilati alle pronunce che annullano in tutto o in parte la pretesa tributaria e non legittimano pertanto la presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012.

Con la risposta n. 6 diffusa ieri, in sede di consulenza giuridica, dall'agenzia delle Entrate è stato affrontato il caso in cui un contribuente tornato in bonis, dopo l'esecuzione puntuale di un concordato fallimentare, si vede raggiungere da attività di recupero dell'agente della riscossione per debiti preesistenti alla procedura, estinti o falcidiati in esito alla stessa.

Per bloccare tali azioni, palesemente illegittime, il soggetto istante proponeva di ricorrere alla procedura di sospensione legale della riscossione, prevista nel su citato articolo 1, commi 537 e seguenti, della legge 228/2012.

L'agenzia delle Entrate ha rigettato la proposta interpretativa, sulla scorta della formulazione letterale della disciplina di riferimento.

È stato infatti rilevato che la normativa citata ammette l'accesso alla procedura solo nei casi strettamente previsti dalla legge.

Questi sono rappresentati da: a) prescrizione o decadenza del credito erariale; b) provvedimento di sgravio o di sospensione amministrativa dell'ente creditore; c) sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito pubblico; d) intervenuto pagamento parziale o totale dell'importo dovuto.

In presenza di una di tali circostanze, si ricorda, il debitore ha diritto di paralizzare le azioni di recupero, presentando una apposita istanza (modello SL1), nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione.

Nella prospettazione dell'istante, il decreto di omologa del concordato, nella parte in cui sancisce la falcidia dei debiti concorsuali, avrebbe potuto essere assimilato al provvedimento giudiziale che abbia annullato la pretesa tributaria.

Una tale equiparazione non è stata tuttavia condivisa dall'agenzia delle Entrate che invece ritiene, sulla base di considerazioni per vero piuttosto apodittiche, che la norma si riferisca alle sole sentenze che abbiano esaminato l'effettiva fondatezza e legittimità della pretesa.

Per questo motivo, l'agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di attivare la suddetta procedura accelerata di sospensione.

L'unica strada in via amministrativa rimane quindi la proposizione di una istanza di autotutela agli uffici dell'agenzia delle Entrate che tuttavia, nell'ottica del contribuente, non si atteggia di certo come un rimedio efficace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA